SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1º ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 2005, n. **202.**

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;

Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli più rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonché ad elevare il livello di protezione dei cittadini;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze

1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, *il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali* che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonché del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

Art. 2.

Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali

1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può fare fronte, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di costituzione di scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

Art. 3.

Comando Carabinieri per la tutela della salute

1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».

2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato di 96 unità di personale, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale, nonché per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 10.300.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Interventi urgenti nel settore avicolo

1. Per sostenere il mercato delle carni avicole, colpito dalla crisi derivante dalla drastica riduzione dei consumi, conseguente ai recenti eventi di influenza aviaria e per eventuali altre situazioni eccezionali, l'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, nonché mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STORACE, *Ministro della salute*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
Tabella prevista dall'art. 3

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Grado/ruolo	Personale in extraorganico
Capitano Tenente/S. tenente Totale ufficiali	20 (a)
Luogotenente Mar.A. UPS Mar. Capo Mar. Ord. Mar. Totale ispettori	76
Totale generale	96

(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

05G0225

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 luglio 2005.

Recepimento della direttiva 2004/47/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene [E 160 a (ii)].

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, recante il recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995, riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2002;

Vista la direttiva 2004/47/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica della direttiva 95/45/CE per quanto riguarda i caroteni misti [E 160 a (i)] e il beta-carotene [E 160 a (ii)];

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 16 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. I requisiti di purezza dei caroteni misti [E 160 a (i)] e del beta-carotene [E 160 a (ii)], indicati nell'allegato del decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, modificato dal decreto 18 gennaio 2002, sono sostituiti dai requisiti di purezza riportati nell'allegato al presente decreto.

2. I prodotti di cui al comma 1 immessi in commercio o etichettati prima del 1º aprile 2005, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133

ALLEGATO

E 160 a (i) CAROTENI MISTI

1. **Caroteni derivanti dalle piante**

Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5
Definizione	I caroteni misti si ottengono mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili, carote, oli vegetali, erba, erba medica e ortica. Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il β-carotene. Possono essere anche presenti α e γ-carotene e altri pigmenti. L'estratto oltre ai coloranti può contenere oli, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza. Per le estrazioni si possono utilizzare solamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, metanolo, etanolo, propano-2-olo, esano(*), diclorometano e anidride carbonica.
Classe	Carotenoidi
Colour Index No	75130
EINECS	230-636-6
Formula chimica	β-Carotene: $C_{40} H_{56}$
Peso molecolare	β-Carotene: 536,88
Tenore	Il contenuto di carotene non è inferiore al 5% (calcolato come β -carotene). Per i prodotti ottenuti per estrazione di oli vegetali: non inferiore allo 0,2 % nei grassi alimentari $E^{1\%}_{1\,cm}$ 2500 a circa 440 nm-457 nm in cicloesano
Identificazione A. Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 440 nm – 457 nm e 470 nm – 486 nm

(*)Benzene non superiore allo 0,05 %v/v

Purezza

Solventi residui	Acetone Metiletil chetone Metanolo Propan-2-olo Esano Etanolo	non più di 50 mg/kg, singolarmente o in combinazione
	Diclorometano	non più di 10 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg	

2. **Caroteni derivati dalle alghe**

Sinonimi CI Arancione per alimenti 5

Definizione I caroteni misti possono anche essere ottenuti dall'alga *Dunaliella salina*, che cresce in grandi laghi salini nella regione di Whyalla, Australia meridionale. L'estrazione del β-carotene avviene mediante un olio essenziale. La preparazione è in sospensione al 20-30% in olio commestibile. Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50 – 71/29.
Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il β-carotene. Possono anche essere presenti α-carotene, luteina, zeaxantina e β – cripto-xantina. L'estratto oltre ai coloranti può contenere oli, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.

Classe Carotenoidi

Colour Index No 75130

Formula chimica β - Carotene: $C_{40} H_{56}$

Peso molecolare β -Carotene: 536,88

Tenore Il contenuto di caroteni (calcolato come β-carotene) non è inferiore al 20 %.
$E^{1\%}_{1\,cm}$ 2 500 a circa 440 nm –457 nm in cicloesano

Identificazione

A.Spettrometria — Estinzione massima in cicloesano a 440 nm –457 nm e 474 nm –486 nm

Purezza

Tocoferoli naturali in olio commestibile	Non più dello 0,3 %
Piombo	Non più di 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETA-CAROTENE

1. **Beta-Carotene**

Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5
Definizione	Le specifiche si applicano per lo più a tutti gli isomeri trans di β - carotene con piccoli quantitativi di altri carotenoidi. I preparati diluiti e stabilizzati possono avere diversi tassi di isomero trans e cis.
Classe	Carotenoidi
Colour Index No	40800
EINECS	230-636-6
Denominazione chimica	β -Carotene, β, β -Carotene
Formula chimica	$C_{40} H_{56}$
Peso molecolare	536,88
Tenore	Non inferiore al 96 %del totale dei coloranti (espresso come β -carotene) $E^{1\%}_{1cm}$ 2 500 a circa 440 nm – 457 nm in cicloesano
Descrizione	Cristalli di colore rosso brunastro o polvere di cristalli
Identificazione	
A.Spettrometria	Massima in cicloesano a 453 —456 nm
Purezza	
Cenere solfatata	Non oltre lo 0,2 %
Altre sostanze coloranti	Carotenoidi diversi dal β -carotene: non più del 3,0 % nelle sostanze coloranti totali
Piombo	Non più di 2 mg/kg

2. Beta-Carotene derivato dalla Blakeslea trispora

Sinonimi	CI Arancione per alimenti 5
Definizione	Ottenuto mediante fermentazione usando una coltura mista dei due tipi di produttori (+) e (-) di ceppi naturali del fungo *Blakeslea trispora*. Il β-carotene è estratto dalla biomassa mediante etil acetato o acetato di isobutile seguito da alcol isopropilico, e cristallizzato. Il prodotto cristallizzato è formato principalmente da β -carotene trans. A causa del processo naturale il 3 % circa del prodotto è formato da carotenoidi misti, caratteristica specifica del prodotto.
Classe	Carotenoidi
Colour Index No	40800
EINECS	230-636-6
Denominazione chimica	β -Carotene, β,β -Carotene
Formula chimica	$C_{40}H_{56}$
Peso molecolare	536,88
Tenore	Non inferiore al 96 %del totale dei coloranti (espressi come β-carotene) $E^{1\%}_{1 cm}$ 2 500 a circa 440 nm –457 nm in cicloesano
Descrizione	Cristalli rosso brunastri o viola porpora o polvere cristallina (il colore varia a seconda del solvente di estrazione utilizzato e delle condizioni di cristallizzazione)
Identificazione A.Spettrometria	Massima in cicloesano a 453 nm – 456 nm
Purezza Solventi residui	Etil acetato, Etanolo: Non oltre lo 0,8 %, singolarmente o in combinazione Acetato di isobutile: Non più dell'1,0 % Alcol isopropilico: Non più dello 0,1 %

Cenere solfatata	Non più dello 0,2 %
Altre sostanze coloranti	Carotenoidi diversi dal β-carotene: non oltre il 3,0 %del totale dei coloranti
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Micotossine:	
Aflatossina B1	Assente
Tricotecene (T2)	Assente
Ocratossina	Assente
Zearalenone	Assente
Microbiologia:	
Muffe	Non più di 100/g
Lieviti	Non più di 100/g
Salmonella	Assente in 25 g
Escherichia coli	Assente in 5 g

05A09256

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 marzo 2002, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva glifosate;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che stabilisce la presentazione entro il 1º luglio 2005 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva glifosate;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva glifosate in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita per sei mesi dalla data del presente decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti glifosate revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

	Prodotto	N°reg.	Data reg.	Impresa
1.	GOLDGLIF	9865	22/12/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
2.	GLIFO POP S	11017	25/09/01	AGRIMPORT S.P.A.
3.	FAST 360 SG	9090	20/01/97	AGROQUALITA' S.R.L.
4.	GLIF UP	8862	10/06/96	AGROSER S.R.L.
5.	GLISOL 304	8911	06/08/96	ALTHALLER ITALIA
6.	GLYFOGARDEN	9206	17/04/97	ARGCHEMICAL S.N.C.
7.	BIOGLYCE	9186	08/04/97	AUSTRITAL LTD
8.	GLYGRAN	10069	06/07/99	AUSTRITAL LTD
9.	QUICKLY	10978	12/07/01	CALLIOPE S.A.
10.	ERBINET 30	11250	19/03/02	CHEMIA S.P.A.
11.	BIOGLYF	11321	09/05/02	CHEMIA S.P.A.
12.	HERBACIDE	9426	02/12/97	COPYR S.P.A.
13.	EXACT	8509	30/04/94	ITAL AGRO S.R.L.
14.	SELEX	10068	06/07/99	ITAL AGRO S.R.L.
15.	VILURGLIF	9297	28/08/97	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
16.	GLIPHOGAN DRY	8508	30/04/94	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
17.	ROUNDUP BIOSEC	8200	16/03/93	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
18.	ROUNDUP ENERGY	7949	11/02/91	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
19.	SILGLIF SG	9879	07/01/99	OXON ITALIA S.P.A.
20.	PROGLYPHO 360	11176	05/02/02	PROTEMA S.R.L.
21.	SILGLIF	8440	16/11/93	SIAPA S.R.L.

	Prodotto	**N°reg.**	**Data reg.**	**Impresa**
22.	FLASHBACK	8671	31/01/95	SIAPA S.R.L.
23.	POLARIS	6971	04/03/87	SIPCAM S.P.A.
24.	BUGGY 72 DF	8158	30/12/92	SIPCAM S.P.A.
25.	BUGGY 240 SG	8920	06/08/96	SIPCAM S.P.A.
26.	BUGGY 360 SG	8972	25/10/96	SIPCAM S.P.A.
27.	BUGGY 360 GRANULI SOLUBILI	9685	14/07/98	SIPCAM S.P.A.
28.	BUGGY 72 SG	10405	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
29.	BUGGY 36 SG	10407	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
30.	BUGGY 24 SG	10408	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
31.	BUGGY FL N.E.T	11691	19/06/03	SIPCAM S.P.A.
32.	BUGGY 800 SG N.E.T.	11898	27/10/03	SIPCAM S.P.A.
33.	NETGROUND 30	9204	10/04/97	SIVAM S.P.A.
34.	ERBISEC 10	7918	16/05/90	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
35.	GLITER	8897	08/07/96	TERRANALISI S.R.L.
36.	PANTOX	8393	07/08/93	TERRANALISI S.R.L.
37.	TOTAL GLIFO	9122	29/01/97	TERRANALISI S.R.L.
38.	RAPIDO PRONTO USO	9230	09/05/97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
39.	GLIFOSEC	9868	22/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

05A09300

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti phenmedipham dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto:

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva phenmedipham non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva phenmedipham revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva phenmedipham la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti phenmedipham, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
CICLODAN	008071	06/05/92	ADICA S.R.L.
HORUS SC	011055	23/10/01	AGROSOL S.R.L.
BETANAL	004517	21/10/81	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BETANAL PROGRESS	008110	09/11/92	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MERCURY 163	008206	16/03/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
FENMEDIFAM BAYER	008285	04/05/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
GOLTIX TRIPLE LIQUIDO	008616	23/12/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BETANAL TRIO	008634	14/01/95	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
KEMIFAM COMBI FL	008686	31/01/95	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
CARBAL	006599	25/01/86	CHEMIA S.P.A.
MEDIFENE SC	008657	31/01/95	DIACHEM S.P.A.
CONTATTO PIU'	008620	23/12/94	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
NIVAL OE 16	006312	03/04/85	ISAGRO S.P.A.
FENDINAL	004543	11/11/81	SARIAF S.P.A.
OKKEI S.I.	007786	22/05/89	SIAPA S.R.L.
BIETAPOST S	008082	16/06/92	SIAPA S.R.L.
PONTIAC	008833	19/04/96	SIAPA S.R.L.
MALERTOX BIETONET	008894	19/06/96	SIVAM S.P.A.

05A09301

DECRETO 20 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Lelescu I. Ruscior Epamilonda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lelescu I Ruscior Epamilonda ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent De Ocrotire, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio-sanitario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli:

Visto il provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto della corrispondenza di detto titolo estero con quello di operatore socio sanitario come contemplato dal provvedimento citato;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi nella seduta del 4 novembre 2004, favorevole al conferimento della qualifica di operatore socio sanitario alla sig.ra Lelescu I. Ruscior Epamilonda, subordinatamente al superamento di una misura compensativa volta a verificare le competenze sociali, relazionali, istituzionali e legislative;

Ritenuto di applicare anche al riconoscimento del suddetto titolo conseguito in Paesi non appartenenti all'Unione europea, le procedure di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale svoltasi nel giorno 23 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Asistent De Ocrotire», conseguito nell'anno 1978 presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Lelescu I. Ruscior Epamilonda, nata a Bacan (Romania) il giorno 4 settembre 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora l'interessato non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09257

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 2 del 30 aprile 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle «Speciali commissioni»;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 12 agosto 2005 dal sig. Cardinali Alessandro da componente del comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 15 settembre 2005 con la quale l'organizzazione sindacale C.I.S.L. di Parma designa quale proprio rappresentante in seno alla commissione medesima il sig. Gennari Aldo;

Ritenuto di dover provvedere,

Decreta:

Il sig. Gennari Aldo è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Cardinali Alessandro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 16 settembre 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A09198

DECRETO 16 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533 recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 c.p.c. sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 2454 del 12 settembre 2005 con la quale l'Associazione degli industriali della provincia di Bari ha designato il dott. Valente Pasquale, componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari in sostituzione del sig. Nuzzo Franco, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Valente Pasquale è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bari ed in sostituzione del sig. Nuzzo Franco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 settembre 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A09233

DECRETO 16 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto n. 1/2005 dell'11 gennaio 2005 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457»;

Viste le dimissioni da componente della commissione presentate in data 7 settembre 2005 dalla sig.ra Giuseppina Faitanini;

Vista la nota del 19 luglio 2005 con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente supplente della commissione nella persona del sig. Massimo Domeniconi;

Nomina

il sig. Massimo Domeniconi in rappresentanza dei datori di lavoro nella commissione C.I.S.O.A. di Rimini in sostituzione della sig.ra Giuseppina Faetanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 16 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A09275

DECRETO 16 settembre 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto n. 5/2003 del 4 novembre 2003 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione del comitato provinciale di Rimini dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Viste le dimissioni da componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini presentate in data 1° agosto 2005 dalla sig.ra Lucia Imola;

Vista la nota del 1° settembre 2005 con la quale la Confesercenti di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente del comitato nella persona della sig.ra Maria Pia Bartoli;

Nomina

la sig.ra Maria Pia Bartoli in rappresentanza dei datori di lavoro nel comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini in sostituzione della sig.ra Lucia Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 16 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A09276

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 settembre 2005.

Attuazione della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, recante norme per l'attuazione della direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996, concernenti modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;

Premesso che è necessario dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2003/66/CE della Commissione europea del 3 luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE della medesima Commissione del 21 gennaio 1994 che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;

Considerata l'opportunità di uniformare ed aggiornare le procedure di informazione relative ai frigoriferi elettrodomestici, ai congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, ai forni elettrici per uso domestico ed ai condizionatori d'aria per uso domestico;

Ritenuto di attuare la direttiva 2003/66/CE modificando e integrando norme esistenti nell'ordinamento nazionale;

Decreta:

CAPO I

APPARECCHI PER LA REFRIGERAZIONE DI ALIMENTI

Art. 1.

Norme tecniche di riferimento

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che attua la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, richiamato nel seguito come il decreto ministeriale 2 aprile 1998, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono essere misurati in base a norme armonizzate adottate dagli enti europei di normalizzazione (CEN, Cenelec, ETSI) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

2. I dati relativi al rumore, la cui indicazione è disposta dagli allegati I, II e III al presente decreto, sono misurati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva del Consiglio 86/594/CEE del 1° dicembre 1986 ed ai successivi decreti di attuazione.».

2. Gli allegati I e II al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 sono modificati conformemente alle parti 1 e 2 dell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, che recepisce la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992.».

Art. 3.

Documentazione tecnica

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è aggiunto il seguente periodo:

«Se le informazioni relative ad una particolare combinazione sono state ottenute per mezzo di calcoli basati sul progetto e/o per estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione deve contenere gli estremi di tali calcoli e/o estrapolazioni e delle prove eseguite per verificare l'accuratezza dei calcoli effettuati (estremi del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e delle misurazioni effettuate per verificarlo).».

Art. 4.

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 è sostituito dal seguente:

«4. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di vendita rateale dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampata o in forma tale da non consentire al potenziale acquirente di prendere visione dell'apparecchio offerto, come nel caso di offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci su Internet o mediante altri mezzi elettronici di comunicazione, tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate nell'allegato III del presente decreto.».

2. L'allegato V al decreto ministeriale 2 aprile 1998 è modificato conformemente alla parte 3 dell'allegato al presente decreto.

Art. 5.

Divieto di vendita

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la vendita al pubblico di apparecchi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 per i quali non siano state predisposte e non siano disponibili le etichette, le schede e le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 4 del medesimo decreto ministeriale 2 aprile 1998 conformi al presente decreto.

Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione è cessata alla data del 29 luglio 2003. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore.

CAPO II

ALTRI APPARECCHI

Art. 6.

Esenzioni per forni elettrici per uso domestici

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico è inserito il seguente comma:

«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai forni elettrici per uso domestico usati ed ai modelli di forni elettrici per uso domestico nuovi la cui produzione è cessata alla data del 4 giugno 2002. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore».

Art. 7.

Esenzioni per condizionatori d'aria per uso domestico

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico è inserito il seguente comma:

«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico usati ed ai modelli di condizionatori d'aria per uso domestico la cui produzione è cessata alla data del 23 aprile 2002. La data di cessazione della produzione deve risultare da una specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Disposizione finale

1. L'allegato recante l'etichetta, la scheda informativa e le classi di efficienza energetica è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 21 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

ETICHETTA - SCHEDA INFORMATIVA - CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

1. L'allegato I è modificato come segue:

nella parte «Stampa»:

i) dopo l'illustrazione è inserito il testo seguente:

«La lettera indicatrice per gli apparecchi di categoria A+ e A++ si presenta come indicato nelle illustrazioni seguenti ed è situata nella medesima posizione della lettera A per gli apparecchi di categoria A.

A+ A++

»

ii) il testo: «Informazioni complete in quanto alla stampa sono contenute in una guida per il disegno dell'etichettatura di frigoriferi e congelatori ...]» è soppresso;

2. L'allegato II è modificato come segue:

2. l'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4) La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato V, definita come "Classe di efficienza energetica ... su una scala da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima).»;

b) il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Volume utile dello scomparto congelatore, e dello scomparto cantina ove esistente, in accordo con le norme citate all'articolo 1, paragrafo 2: omettere per le categorie 1, 2 e 3. Volume utile dello "scomparto a bassa temperatura" per gli apparecchi della categoria 3.»;

c) è aggiunto il seguente punto 15:

«15. Se il modello è del tipo da incasso, deve essere specificato.»;

3. Nell'allegato V il testo seguente è inserito dopo il titolo <<CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA>>:

«Parte 1: Definizioni delle classi A+ e A++

Un apparecchio è classificato A+ o A++ se l'indice di efficienza energetica (I_α) è compreso nei valori specificati nella tabella 1.

TABELLA 1

Indice di efficienza energetica α ($I_α$)	"Classe di efficienza energetica"
$30 > I_α$	A++
$42 > I_α \geq 30$	A+
$I_α \geq 42$	A — G (cfr. sotto)

Nella tabella 1

$$I_α = \frac{AC}{SC_α} \times 100$$

dove:

AC = consumo di energia annuale dell'apparecchio (a norma dell'allegato I, nota V).

$SC_α$ = consumo di energia standard annuale α dell'apparecchio.

$SC_α$ è calcolato come:

$$M_α X \sum_{Scomparti} \left(Vc \times \frac{(25 - Tc)}{20} \times FF \times CC \times BI \right) + N_α + CH$$

dove:

Vc è il volume netto (in litri) dello scomparto (secondo le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2),

Tc è la temperatura nominale (in °C) dello scomparto.

I valori di $M_α$ e $N_α$ sono riportati nella tabella 2 e i valori di FF, CC, BI e CH sono riportati nella tabella 3.

TABELLA 2

Categorie di apparecchi	Temperatura dello scomparto più freddo	$M_α$	$N_α$
1 Frigorifero senza scomparti a bassa temperatura	>- 6 °C	0,233	245
2 Frigorifero con scomparti cantina	>- 6 °C	0,233	245
3 Frigorifero senza stelle	>- 6 °C	0,233	245
4 Frigorifero *	≤- 6 °C *	0,643	191
5 Frigorifero **	≤- 12 °C **	0,450	245
6 Frigorifero ***/	≤- 18 °C ***/*(***)	0,777	303
7 Frigo/congelatore *(***)	≤- 18 °C ***/*(***)	0,777	303
8 Congelatore verticale	≤- 18 °C *(***)	0,539	315
9 Congelatore orizzontale	≤- 18 °C *(***)	0,472	286
10 Apparecchi con più porte o altri modelli		(1)	(1)

(1) Per questi apparecchi, i valori di M e N sono determinati in base alla temperatura e al numero di stelle dello scomparto a temperatura più bassa. Gli apparecchi con scomparti a - 18 °C *(***) sono considerati frigo/congelatori *(***).

TABELLA 3

Fattore di correzione	Valore	Condizione
FF (tipo ventilato "no frost")	1,2	Per scomparti congelatore di tipo "no frost" (ventilati)
	1	In altri casi
CC (classe climatica)	1,2	Per apparecchi "tropicali"
	1.1	Per apparecchi "subtropicali"
	1	In altri casi
BI (da incasso)	1,2	Per apparecchi da incasso (1) di larghezza inferiore a 58 cm
	1	In altri casi
CH (scomparto cantina)	50 kWh/a	Per apparecchi dotati di scomparto cantina con volume non inferiore a 15 litri
	0	In altri casi

(1) Un apparecchio si considera "da incasso" solo se è stato progettato esclusivamente per essere installato in un vano della cucina, con necessità di un mobile di rifinitura, e provato come tale.

Un apparecchio che non rientra nelle classi A+ o A++ deve essere classificato secondo quanto riportato nella parte 2 del presente allegato

Parte 2: Definizione delle classi da A a G

...»

05A09292

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 marzo 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto 20 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2002;

Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 20 marzo 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002;

Visto il decreto 15 ottobre 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 ottobre 2002;

Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 15 ottobre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 febbraio 2003;

Visto il decreto 28 maggio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002 e 20 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2003;

Visto il decreto 1° ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002, 20 gennaio 2003 e 28 maggio 2003, è stata prorogata fino al rinnovo della stessa al sopra citato organismo di controllo;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, datata 15 marzo 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09234

DECRETO 21 settembre 2005.

Delega al direttore dell'Ufficio periferico di Napoli, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresi l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004, recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 62326 del 29 aprile 2004 con il quale, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti, in vista del successivo accentramento, il dirigente dell'Ufficio periferico di Napoli è stato delegato, a decorrere dalla data del 1° maggio 2004, ad emettere le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico stesso, per le sole contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 60498, del 27 gennaio 2005, con il quale è stata revocata ai direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi la delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, come precedentemente indicata nel decreto n. 52792, del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 10835 del 31 agosto 2005, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza dell'Ufficio periferico di Napoli dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 16 settembre 2005 e per la durata di sei mesi, al dott. Giovanni Goglia, coordinatore agrario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Goglia è delegato, a decorrere dalla data del 16 settembre 2005 e fino al 16 aprile 2006, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Napoli di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

L'Ispettore generale capo: LO PIPARO

05A09255

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2005.

Abilitazione all'istituto «Scuola cognitiva di Firenze» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola Cognitiva di Firenze» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, ad 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 29 aprile 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 luglio 2005 trasmessa con nota prot. n. 574 del 12 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola Cognitiva di Firenze» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, ad 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A09290

DECRETO 21 settembre 2005.

Autorizzazione all'istituto «Istituto di psicoterapia psicoanalitica - I.P.P.», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia in altra sede di Torino.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,

successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'«Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica - I.P.P.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica di Torino da via Carlo Alberto, 18, e da via Sacchi, 46, a Corso Dante, 50, presso il Liceo classico statale «V. Alfieri»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 29 aprile 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 luglio 2005 trasmessa con nota n. 574 del 12 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica - I.P.P.» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000, ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Carlo Alberto, 18, e da via Sacchi, 46, a Corso Dante, 50, presso il Liceo classico statale «V. Alfieri».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A09291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica d'Angola, della Repubblica del Senegal, della Repubblica di Cipro, degli Stati Uniti d'America e della Repubblica di Colombia.

Giovedì 8 settembre 2005 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Manuel Pedro Pacavira, Ambasciatore della Repubblica di Angola, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 8 settembre 2005 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Papa Cheick Saadibou Fall, Ambasciatore della Repubblica del Senegal, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 8 settembre 2005 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Stavros A. Epaminondas, Ambasciatore della Repubblica di Cipro, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 8 settembre 2005 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ronald P. Spogli, Ambasciatore degli Stati Uniti d'America, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 8 settembre 2005 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Luis Camilo Osorio Isaza, Ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

05A09279

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica del decreto 29 novembre 1986 relativamente alla sede della Parrocchia di S. Caterina da Siena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, la sede della Parrocchia di S. Caterina da Siena, con sede in Pomezia (Roma), loc. Castagnetta, riconosciuta con decreto del Ministro dell'interno in data 29 novembre 1986, è stata rettificata in: «Parrocchia di S. Caterina da Siena, con sede in Ardea (Roma), fraz. Castagnetta».

05A09231

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 settembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2037
Yen	136,08
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,517
Corona danese	7,4617
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68100
Fiorino ungherese	248,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9003
Corona svedese	9,3887
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,775
Franco svizzero	1,5556
Corona islandese	75,89
Corona norvegese	7,8265
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4375
Nuovo Leu romeno	3,5446
Rublo russo	34,3380
Nuova lira turca	1,6272
Dollaro australiano	1,5858
Dollaro canadese	1,4171
Yuan cinese	9,7426
Dollaro di Hong Kong	9,3397
Rupia indonesiana	12482,37
Won sudcoreano	1248,72
Ringgit malese	4,5377
Dollaro neozelandese	1,7548
Peso filippino	67,497
Dollaro di Singapore	2,0371
Baht tailandese	49,554
Rand sudafricano	7,7407

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09395

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Mariano

Con decreto interdirettoriale n. 1312 dell'11 ottobre 2004, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 73, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del demanio pubblico militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato «Opere dell'ex Fortificazione permanente», sito nel comune di Mariano del Friuli, riportato nel catasto del comune censuario di Corona (Gorizia), al F.M.1, particelle 1409/2 - 1217/3 - 1446/2 - 1446/3 - 1400/2 - 1400/3 - 1240/4 - 1242/3 - 1448/2 ed al F.M.3, particelle 1441/3 - 1428/2 - 1432/5 - 1438/2 - 1446/3 del catasto terreni - Ufficio del catasto fondiario di Cormons per una superficie complessiva di mq 9,629.

05A09272

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Coop.va Italia a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 28 febbraio 2000, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 della società cooperativa:

«Coop.va Italia a r.l.», sede legale in Milano, via Monte San Genesio n. 2, costituita in data 27 luglio 1990 con rogito notaio dott. Mario Simone di Milano, rep. n. 58487, racc. n. 2886, cod. fisc. Milano, rep. n. 58487, racc. n. 2886, cod. fisc. (mancante); trib. Milano reg. soc. n. 308368, vol. 7749, fasc. 18; B.U.S.C. n. 14097/251453 (ultimo presidente del consiglio di amministrazione, sig. Mitrione Nicola, nato a Foggia il 22 ottobre 1929, morto a Roma il 3 novembre 1997);

Che, come da nota del Ministero delle attività produttive prot. n. 1579454 del 16 novembre 2004, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Mauro Macchi n. 9 - tel. 02.6792.316, fax 02.6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09277

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Edilizia Casa Nostra», in Carate Brianza.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa in liquidazione «Edilizia Casa Nostra a r.l.», in liquidazione, sede legale Carate Brianza (Milano), via Monte Grappa n. 5, costituita per rogito notaio dott. Francesco Paolo Pipitone di Desio, in data 3 dicembre 1971, rep. n. 23256, racc. n. 499, B.U.S.C. n. 7139/118431, codice fiscale e n. iscr. reg. impr. Milano: 04209630153,

che dagli accertamenti ispettivi effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potranno presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, Servizio politiche del lavoro, U.O. Cooperazione, via Mauro Macchi n. 9 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente i dati identificativi della citata società cooperativa al fine della cancellazione della stessa dal registro medesimo.

05A09278

Istruttoria per lo scioglimento della piccola cooperativa «Verde Abruzzo a r.l.», in Rocca di Botte

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: piccola società cooperativa «Verde Abruzzo a r.l.», con sede Rocca di Botte, B.U.S.C. n. 2279, costituita per rogito del notaio Antonio Battaglia in data 3 febbraio 1998, repertorio n. 97914.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del Lavoro-Servizio politiche del lavoro Unità Operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09297

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Mac 3RD Media Advanced Consulting a r.l.», in Scurcola Marsicana.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: piccola società cooperativa Mac 3RD Media Advanced Consulting a r.l. con sede in Scurcola Marsicana, B.U.S.C. n. 2269, costituita per rogito del notaio Arturo Di Giovanni in data 1° novembre 1999, repertorio n. 19283.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del Lavoro-Servizio politiche del lavoro Unità Operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09298

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Italian Services a r.l.», in l'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: società cooperativa «Italian Services a r.l.» con sede in l'Aquila, B.U.S.C. n. 2111, costituita per rogito del notaio Antonio Mastroberardino in data 24 gennaio 1994, repertorio n. 1020/81.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del Lavoro-Servizio politiche del lavoro Unità operativa cooperazione-opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09299

Costituzione del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, denominato FOND.E.R. (Fondo Enti Religiosi), in Roma.

Con decreto ministeriale 250/Segr./2005 del 1° settembre 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato costituito il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua denominato FOND.E.R. (Fondo Enti Religiosi), con sede in Roma.

05A09281

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rilascio di concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica alla società Deval S.p.a.

Con decreto 5 settembre 2005, il Ministro delle attività produttive ha rilasciato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, ed approvato la relativa convenzione, alla società Deval S.p.a. nei seguenti comuni della regione autonoma Valle d'Aosta: Antey-Saint-Andre'; Aosta; Arnad; Arvier; Avise; Ayas; Aymavilles; Bard; Bionaz; Brissogne; Brusson; Challand-Saint-Anselme; Challand-Saint-Victor; Chambave; Chamois; Champdepraz; Champorcher; Charvensod; Chatillon; Cogne; Courmayeur; Donnas; Emarese; Etroubles; Fenis; Fontainemore; Gaby; Gressan; Gressoney-La-Trinite'; Gressoney-Saint-Jean; Hone; Introd; Issime; Issogne; Jovencan; La Magdeleine; La Salle; La Thuile; Montjovet; Morgex; Nus; Ollomont; Oyace; Perloz; Pollein; Pontboset; Pontey; Pont-Saint-Martin; Pre'-Saint-Didier; Quart; Rhemes-Notre-Dame; Rhemes-Saint-Georges; Roisan; Saint-Denis; Saint-Marcel; Saint-Nicolas; Saint-Oyen; Saint-Pierre; Saint-Rhemy-En-Bosses; Saint-Vincent; Sarre; Torgnon; Valgrisenche; Valsavarenche; Valtournenche; Verrayes; Verres; Villeneuve.

05A09232

Adozione della forma abbreviata della denominazione della società «Fincentro Società Fiduciaria - Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Fincentro S.r.l.», in Firenze.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 19 agosto 1980, modificata in date 21 maggio 1984 e 22 giugno 1998, alla società «Fincentro Società Fiduciaria - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Firenze, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01599210489, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione, per l'adozione della forma abbreviata «Fincentro S.r.l.».

05A09338

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede legale di «Navale Assicurazioni S.p.A.», in Ferrara

Si rende noto che, in data 18 luglio 2005, il consiglio di amministrazione di «Navale Assicurazioni S.p.A.» ha deliberato il trasferimento della sede legale e direzione generale da Ferrara, via Borgoleoni n. 16 a Milano, corso di Porta Vigentina n. 9.

05A09274

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Terriaca Sandra con sede in Frosolone (Isernia), già assegnataria del marchio 11 IS, ha restituito a questo Ufficio, per la deformazione, un punzone incavo 9 mm di terza grandezza reso inservibile dall'uso.

05A09273

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione n. 104 del 22 luglio 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Citalopram Arrow"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 50, seconda colonna, nel secondo capoverso, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Generics Limited - Unit, 2, Eastman Way ...», leggasi: «Titolare A.I.C.: *Arrow* Generics Limited - Unit, 2, Eastman Way ...».

05A09302

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501229/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.